



REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA

(Emanato con D.R. 643 del 22 dicembre 2023)

INDICE

Titolo I – Funzionamento del Collegio di disciplina

- Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione
- Articolo 2 - Funzionamento
- Articolo 3 - Astensione
- Articolo 4 - Uffici di supporto e conservazione degli atti
- Articolo 5 - Acquisizioni istruttorie da parte del Collegio

Titolo II – Disposizioni per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti delle/dei professoresse/professori e ricercatrici/ricercatori universitarie/i

- Articolo 6 - Finalità e ambito di applicazione
- Articolo 7 - Avvio del procedimento e contestazione di addebiti
- Articolo 8 - Responsabilità disciplinare della/del Rettore/Rettrice
- Articolo 9 - Audizioni innanzi al Collegio
- Articolo 10 - Parere del Collegio
- Articolo 11 - Provvedimenti del Consiglio di Amministrazione
- Articolo 12 - Sospensione del termine ed estinzione del procedimento
- Articolo 13 - Sospensione cautelare della/del docente nel corso del procedimento
- Articolo 14 - Rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare

Titolo III - Entrata in vigore

- Articolo 15 - Entrata in vigore

Titolo I – Funzionamento del Collegio di disciplina

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina ai sensi dell'art. 24 dello Statuto la composizione e le modalità di funzionamento del Collegio di disciplina, nonché lo svolgimento del procedimento disciplinare a carico delle professoresse e dei professori, delle ricercatrici e dei ricercatori universitari ai sensi della normativa vigente.
2. L'iniziativa del procedimento disciplinare spetta alla/al Rettore/Rettrice d'ufficio o su segnalazione scritta da parte di soggetti interni o esterni all'ateneo.
3. Il procedimento disciplinare è di competenza esclusiva della/del Rettore/Rettrice per le ipotesi di irrogazione della sanzione della censura.
4. Il Collegio di disciplina è competente a istruire i procedimenti disciplinari per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, nonché ad

Ufficio Legale



esprimere parere conclusivo e vincolante in materia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 2 Funzionamento

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 3, dello Statuto, il Collegio di disciplina è composto da tre membri effettivi e altrettanti supplenti per ciascuna delle categorie del corpo docente, ordinari, associati e ricercatrici/ricercatori, tutti in regime di tempo pieno, nominati dal Senato Accademico per un triennio accademico.
2. La competenza è attribuita secondo il principio del giudizio almeno tra pari il che comporta che la valutazione dei comportamenti delle professoresse ordinarie e dei professori ordinari spetta solo alle professoresse ordinarie e ai professori ordinari membri del collegio, quella delle professoresse associate e dei professori associati alle professoresse ordinarie e ai professori ordinari e associate/i membri del collegio e quella delle ricercatrici e dei ricercatori alle professoresse ordinarie e ai professori ordinari, associate/i e ricercatrici/ricercatori membri del Collegio.
2. Per le riunioni è richiesta la presenza delle/dei componenti effettive/i nonché, nei casi di impedimento o di incompatibilità di uno di esse/i, di quella della/del componente supplente.
3. Le riunioni sono convocate dalla/dal decana/decano delle/dei professoresse/professori ordinarie/i che svolge anche le funzioni di Presidente.
4. Delle riunioni è redatto processo verbale. Le funzioni di segretaria/o sono assunte dalla/dal funzionario/o dell'Ufficio di supporto.

Articolo 3 Astensione

1. Le/i componenti effettive/i del Collegio, al momento della ricezione dell'atto di convocazione, comunicano alla/al Presidente se sussiste obbligo di astensione.
2. L'obbligo di astensione sussiste nei seguenti casi:
 - se la/il componente stesso o il suo coniuge è parente o affine fino al quarto grado del sottoposto a procedimento disciplinare, ovvero ha con lo stesso un rapporto di coniugio o di convivenza;
 - in ogni altro caso in cui sussistono gravi ragioni di opportunità.
3. Nel caso di astensione o sopraggiunto impedimento della/del Presidente, le relative funzioni sono svolte dalla/dal professoressa/professore ordinaria/o, componente effettiva/o, più anziana/o in ruolo.

Articolo 4 Uffici di supporto e conservazione degli atti

1. Il Collegio opera con il supporto dell'Ufficio amministrativo individuato dalla/dal Direttrice/Direttore Generale.
2. Il suddetto Ufficio cura la tenuta della documentazione agli atti, comprensiva dei processi verbali delle riunioni delle medesime, fino alla trasmissione dei predetti atti al Consiglio di Amministrazione.

Ufficio Legale



3. L'Ufficio Legale di Ateneo fornisce supporto tecnico-giuridico al Collegio su richiesta della/del Presidente.

Articolo 5

Acquisizioni istruttorie da parte del Collegio

1. Ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti e documenti per motivi istruttori la/il Presidente formula richiesta alla/al Rettrice/Rettore, indicando gli atti e documenti che il Collegio intende acquisire.
2. La/Il Rettrice/Rettore dà esecuzione alla predetta richiesta, avvalendosi dell'Ufficio di supporto di cui all'art. 4 comma 1.

Titolo II – Disposizioni per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti delle/dei professoressa/professori e ricercatrici/ricercatori universitarie/i

Articolo 6

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente titolo, nel rispetto della normativa in materia, regola alcuni profili della procedura disciplinare applicabile alle/ai professoressa/professori e ricercatrici/ricercatori universitarie/universitari.

Articolo 7

Avvio del procedimento e contestazione di addebiti

1. L'avvio del procedimento disciplinare spetta alla/al Rettrice/Rettore.
2. Per ogni fatto che, ai sensi dell'art. 88 del T.U. delle leggi sull'istruzione superiore di cui al R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, possa dar luogo all'irrogazione della censura, la/il Rettrice/Rettore formula la contestazione di addebiti entro trenta giorni dal momento della conoscenza del fatto medesimo, assegnando all'inculpata/o un congruo termine, comunque non inferiore a dieci giorni dalla ricezione della contestazione, per la presentazione di memorie o documenti, nonché per l'audizione dell'interessata/o.
3. Entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla contestazione di addebito prevista dal comma 2, la/il Rettrice/Rettore irroga, con proprio provvedimento motivato, la sanzione della censura o dispone l'archiviazione del procedimento disciplinare.
4. La/Il Rettrice/Rettore dispone altresì in merito a quanto previsto dall'articolo 10, comma 3.
5. La/Il Rettrice/Rettore, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'art. 87 del T.U. delle leggi sull'istruzione superiore di cui al R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, all'esito di istruttoria, entro trenta giorni dal momento della piena conoscenza dei fatti:
 - a) invia all'inculpata/o la contestazione di addebiti, con i contenuti di cui al comma 6;
 - b) trasmette gli atti al Collegio di disciplina, formulando motivata proposta.
6. La contestazione di addebito contiene la descrizione dei fatti, le norme che si assumono violate nonché la fissazione di un congruo termine, comunque non inferiore a



venti giorni, per la presentazione da parte dell'interessata/o di eventuali memorie e documenti, che verranno esaminati dal Collegio di Disciplina. L'incolpata/o viene, altresì, informato circa il diritto di accedere agli atti del procedimento.

7. La contestazione di addebiti e la trasmissione degli atti al Collegio di disciplina, benché atti separati, sono emessi nella medesima data.

Articolo 8

Responsabilità disciplinare della/del Rettrice/Rettore

1. Qualora vengano in rilievo fatti suscettibili di rilevanza disciplinare, imputabili alla/al Rettrice/ Rettore o al coniuge dello stesso o a suoi parenti o affini entro il quarto grado, le prerogative che, a mente dell'articolo 7, fanno capo alla/al Rettrice/Rettore sono attribuite alla/al Decana/Decano delle/dei professoresse/professori ordinarie/i di Ateneo, ferme restando le competenze del Collegio di disciplina.

Articolo 9

Audizioni innanzi al Collegio

1. Il Collegio di disciplina, acquisiti gli atti ed esaminata la documentazione eventualmente presentata dall'incolpata/o, fissa l'audizione della/del Rettrice/Rettore, o di sua/o delegata/o, e dell'interessata/o con un preavviso di almeno venti giorni. L'incolpata/o ha facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

2. Prima di procedere alle audizioni sopra dette, il Collegio di disciplina, ove lo ritenga necessario, può procedere all'acquisizione di ulteriori elementi istruttori, in base a quanto previsto dall'art. 10, comma 2°.

3. Ove ritenuto necessario, il Collegio convoca per l'audizione eventuali persone informate sui fatti, con un preavviso di almeno dieci giorni.

Articolo 10

Parere del Collegio

1. Salvo che sia necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi istruttori, nei trenta giorni successivi alle audizioni previste dall'articolo 9 comma 1, il Collegio esprime un motivato parere sulla proposta della/del Rettrice/Rettore, sia in relazione alla rilevanza disciplinare dei fatti addebitati, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare. Il parere vincolante del Collegio viene trasmesso al Consiglio di Amministrazione tramite la/il Rettrice/Rettore, in qualità di Presidente dell'Organo.

2. Se il Collegio ritiene necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi istruttori, si applica quanto previsto dall'articolo 12. Delle relative acquisizioni istruttorie viene data comunicazione all'incolpata/o da parte della/del Rettrice/Rettore, con esplicita informazione circa il diritto di accedere alle stesse.

3. L'incolpata/o viene altresì informato circa la possibilità di presentare, entro 15 giorni, una memoria scritta sugli ulteriori elementi istruttori acquisiti.

4. Nel caso in cui, all'esito delle audizioni previste dall'articolo 9, il Collegio ritenga che la sanzione proporzionata ai fatti accertati sia la censura, restituisce gli atti alla/al Rettrice/Rettore, formulando un parere motivato. In tale caso, la/il Rettrice/Rettore

Ufficio Legale



assume le proprie determinazioni in ordine all'irrogazione della sanzione entro 30 giorni dalla ricezione del parere.

Articolo 11

Provvedimenti del Consiglio di Amministrazione

1. Entro 30 giorni dalla ricezione del parere ex articolo 10 comma 1, il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza delle studentesse e degli studenti, delibera infliggendo la sanzione o disponendo l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio.
2. Qualora il procedimento si concluda con l'irrogazione di una sanzione, la/il Rettore/Rettrice provvede con proprio decreto a dare immediata esecuzione alla relativa delibera.
3. Nei casi previsti dall'art. 8 la/il Rettore/Rettrice non partecipa alle deliberazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 12

Sospensione del termine ed estinzione del procedimento

1. Il procedimento disciplinare si estingue ove la decisione del Consiglio di Amministrazione non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al Collegio di disciplina da parte della/del Rettore/Rettrice, ai sensi dell'articolo 7 comma 5 lettera b).
2. Il termine di cui al comma 1 è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina ovvero del Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento.
3. Il termine di cui al comma 1 è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il Collegio delibera in ordine alla sospensione e alla durata della stessa.

Articolo 13

Sospensione cautelare della/del docente nel corso del procedimento

1. La/Il Rettore/Rettrice può sospendere cautelaramente dall'ufficio e dallo stipendio la/il docente sottoposto a procedimento disciplinare, anche su richiesta del Collegio, in qualunque momento del procedimento, tenendo conto della gravità dei fatti contestati e della verosimiglianza della contestazione.

Articolo 14

Rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare

1. Secondo quanto previsto dell'art. 117 del T.U. n. 3 del 1957, qualora sia esercitata l'azione penale nei confronti della/del docente per i medesimi fatti suscettibili di assumere rilevanza disciplinare, il procedimento disciplinare non può essere iniziato sino al termine del processo penale e, se già avviato, viene sospeso con decreto della/del Rettore/Rettrice.



2. Ai sensi dell'art. 91 del T.U. n. 3 del 1957, la/il Rettrice/Rettore può disporre la sospensione cautelare dal servizio della/del docente sottoposto a procedimento penale, tenuto conto della natura del reato o della sua particolare gravità.
3. Il procedimento disciplinare non avviato o sospeso ai sensi del comma 1 deve essere, rispettivamente, avviato o ripreso entro il termine di novanta giorni dal momento in cui l'Ateneo riceve comunicazione della sentenza penale definitiva. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro novanta giorni decorrenti dal momento di avvio o di prosecuzione.
4. È fatto salvo quanto previsto dalla l. 27 marzo 2001, n. 97.
5. Gli effetti del giudicato penale nel procedimento disciplinare a carico della/del docente sono disciplinati dall'art 653 c.p.p.

Titolo III - Entrata in vigore

Articolo 15 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nell'albo ufficiale di Ateneo.